



ENPAPINCONTRA*gli*ISCRITTI



FINALITA' DELL'ENTE

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici, che esercitano l'attività in forma libero professionale.

ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) ed indennità di maternità, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dal 1 gennaio 2005 eroga anche prestazioni assistenziali a beneficio dei propri assicurati (iscritti e pensionati), e dove esplicitamente indicato, ai loro familiari nonché ai titolari di trattamento di pensione ai superstiti.



OBBLIGO DI ISCRIZIONE

Sussiste l'obbligo di iscrizione ad ENPAPI per i soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI, che esercitano l'attività libero professionale:

In forma individuale in quanto titolari di:

- ✓ partita IVA
- ✓ rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- ✓ prestazioni di lavoro autonomo non abituale

In forma associata attraverso:

- ✓ Studi associati,
- ✓ Società tra professionisti.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE (Art. 2 Reg. di Prev.)

L'infermiere libero professionista deve inviare all'Ente entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività libero professionale la domanda di iscrizione

Modalità di trasmissione

- ✓ Posta raccomandata
- ✓ Posta elettronica certificata (PEC)

In caso di omesso invio, l'iscrizione all'Ente avviene d'ufficio e sono applicate le sanzioni previste dal Regolamento di previdenza (art. 9)

Sanzioni per omissione/invio tardivo della domanda di iscrizione → € 100,00

Fermo restando il regime sanzionatorio previsto in caso di ulteriori inadempimenti la sanzione per ritardata presentazione della domanda di iscrizione è ridotta ad € 20,00 ove l'iscrizione intervenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Diritti: erogazione di prestazioni previdenziali e di interventi assistenziali

Doveri: rispetto degli adempimenti dichiarativi e contributivi

Ovvero

Dalla data di decorrenza dell'iscrizione (coincidente con la data di inizio attività), l'iscritto comincia a maturare i requisiti necessari per acquisire il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente e ha l'obbligo di versare i contributi, soggettivo, integrativo e di maternità e di trasmettere annualmente le dichiarazioni reddituali.



TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE

La contribuzione dovuta dagli Iscritti all'Ente è rappresentata, annualmente, da tre diverse tipologie di contributo:

Tipologia	Modalità di calcolo	Finalità
Contributo soggettivo	% del reddito professionale	Erogazione delle prestazioni previdenziali
Contributo integrativo	% sul volume di affari	Erogazione degli interventi assistenziali
Contributo di maternità	Annualmente determinato in misura fissa	Erogazione delle indennità di maternità

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO (Art. 4 Reg. di Prev.)

Il versamento:

- ✓ E' calcolato in percentuale sui redditi professionali dichiarati (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d'acconto)
- ✓ E' interamente deducibile
- ✓ E' frazionabile in tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente
- ✓ E' in ogni caso dovuto un contributo minimo annuale

L'utilizzo

- ✓ E' la base di calcolo delle prestazioni previdenziali
- ✓ E' interamente deducibile

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ALIQUOTE E IMPORTI MINIMI

Il contributo soggettivo, annualmente rivalutato su base composta al tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del prodotto interno lordo – PIL) appositamente calcolato dall'ISTAT, è la principale base di calcolo per determinare

Anno	Aliquota	Contributo minimo
2012	12%	€ 760,00
2013	13%	€ 970,00
2014	14%	€ 1.180,00
2015	15%	€ 1.390,00
2016	16%	€ 1.600,00

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: AGEVOLAZIONI

Riduzione del 50% della contribuzione minima

- ✓ Inattività per almeno 6 mesi continuativi nell'anno solare
- ✓ Fino al 30° anno di età
- ✓ Per i primi 4 anni di attività con P.IVA
- ✓ Lavoro dipendente con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno

Esonero dal versamento della contribuzione minima

- ✓ Lavoro dipendente con orario superiore alla metà del tempo pieno (esonero soggettivo ed integrativo minimo)
- ✓ Lavoro dipendente con contratto a tempo pieno (esonero soggettivo ed integrativo minimo e contributo di maternità)

Per i titolari di pensione

- ✓ Riduzione del 50% del contributo soggettivo in percentuale e del contributo soggettivo minimo



IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (Art. 5 Reg. di Prev.)

Il versamento:

- ✓ E' una maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività infermieristica libero professionale
- ✓ Il versamento è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore; lo stesso è ripetibile nei confronti di quest'ultimo
- ✓ Non è deducibile
- ✓ E' frazionabile in tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente
- ✓ E' in ogni caso dovuto un contributo minimo annuale

L'utilizzo:

- ✓ Consente la copertura delle erogazioni degli interventi assistenziali
- ✓ E' destinato in parte all'incremento del montante contributivo individuale

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO: ALIQUOTE - IMPORTI MINIMI - AGEVOLAZIONI

Il contributo integrativo è destinato in parte all'incremento del montante contributivo individuale, in parte alle spese di gestione ed alla solidarietà.

Aliquota: (LEGGE 133/2011)

- ✓ 4% da applicarsi su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito da libera professione infermieristica (2% nei confronti della Pubblica Amministrazione)

Importo minimo € 150,00

Esonero dal versamento della contribuzione minima

- ✓ Lavoro dipendente con orario superiore alla metà del tempo pieno (esonero soggettivo ed integrativo minimo)
- ✓ Lavoro dipendente con contratto a tempo pieno (esonero soggettivo ed integrativo minimo e contributo di maternità)
- ✓ Titolari di pensione

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Il versamento:

- ✓ E' calcolato annualmente sulla base delle indennità di maternità erogate
- ✓ E' interamente deducibile
- ✓ E' dovuto da tutti gli iscritti all'Ente, indipendentemente dal sesso e dall'età
- ✓ Non è dovuto solo in caso di esonero per contestuale lavoro dipendente a tempo pieno

L'utilizzo :

- ✓ E' destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste ai sensi del D. Lgs 151/2001
- ✓ E' interamente deducibile



ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Si richiede:

- ✓ In caso di cessazione o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Decorre dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione della condizione che ne giustifica la richiesta

Effetti

- ✓ Durante il periodo di esonero l'iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto ad usufruire delle prestazioni di maternità ed assistenza
- ✓ Rimane l'obbligo per l'Ente di rivalutare annualmente il montante contributivo individuale



ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI

Scadenza	Adempimento
10 settembre	Dichiarazione reddituale anno precedente e presunto anno in corso
10 ottobre	Acconto anno in corso e anticipo saldo anno precedente
10 dicembre	Versamento a conguaglio anno precedente

TUTELA PREVIDENZIALE

Pensione di vecchiaia

- ✓ Al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
- ✓ Al 57° anno di età con almeno 40 anni di contribuzione effettiva
- ✓ Rendita mensile

Restituzione del montante contributivo

- ✓ Esonero della contribuzione
- ✓ Contribuzione effettiva inferiore a 5 anni
- ✓ Erogazione in un'unica soluzione

Possono incrementare il montante contributivo:

- ✓ Contribuzione volontaria
- ✓ Riscatto (periodi di studio – attività libero professionale ante 1996)
- ✓ Ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali



PERCORSO PREVIDENZIALE: TUTELA PREVIDENZIALE

Tipologia	Decorrenza	Requisiti
Pensione di inabilità	Primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none">• 5 anni di contribuzione• 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda• Riduzione totale e permanente della capacità lavorativa
Assegno di invalidità	Primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none">• 5 anni di contribuzione• 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda• Riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa
Pensione ai superstiti	Primo giorno del mese successivo al decesso	Decesso di iscritto o pensionato

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Dal 1 gennaio 2005 ENPAPI affianca all'insieme delle prestazioni di previdenza, l'erogazione di prestazioni assistenziali a beneficio dei propri assicurati, sostenendoli in casi meritevoli di soccorso ovvero qualora siano presenti condizioni che possano arrecare un disagio economico all'iscritto o al suo nucleo familiare .

Ai sensi del D.Lgs 151/01 è inoltre garantita l'erogazione dell'indennità di maternità a tutte le iscritte all'Ente, purché non godano di analoga prestazione erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio.

L'importo dei trattamenti assistenziali è indipendente dall'entità della contribuzione versata. E' tuttavia indispensabile il possesso di una posizione dichiarativa e contributiva regolare.



INDENNITA' DI MATERNITA' (D.Lgs 151/01)

Soggetti interessati:

Tutte le iscritte all'Ente in caso di:

- ✓ Parto
- ✓ interruzione di gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese
- ✓ adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno di età al momento dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare
- ✓ aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza
- ✓ Integrazione indennità di maternità percepita come dipendente (quota differenziale)

Importo:

- ✓ 80% dei 5/12 del reddito del secondo anno antecedente l'evento
 - ✓ E' riconosciuta anche in caso di redditi nulli o negativi (indennità minima)
 - ✓ E' soggetta a ritenuta di acconto e concorre alla formazione del reddito imponibile, base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti all'Ente
- 

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Principali caratteristiche presenti nel Bando per i trattamenti assistenziali 2015 :

- ✓ Regolarità della posizione dichiarativa e contributiva fino all'anno antecedente la presentazione dell'istanza;
- ✓ ISEE del nucleo familiare non superiore a 45.000 euro (**non viene considerato l'ISEE per l'indennità di malattia ed il contributo per spese funebri**)
- ✓ Non cumulabilità degli interventi ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio
- ✓ Erogazione in un'unica soluzione (ad eccezione dei trattamenti economici speciali e dei sussidi per portatori di handicap)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Intervento	Forme di tutela	Misura
Indennità di malattia	Interruzione forzata attività lavorativa	Indennità giornaliera
Intervento per stato di bisogno	Situazioni di notevole difficoltà economica, decesso ed inabilità temporanea al lavoro	Min € 2.500 – Max € 12.000,00
Contributo per spese funebri	Copertura delle spese funebri dell'iscritto, pensionato o altro componente il nucleo familiare	Max € 6.000,00 (€ 8.000,00 se commorienza)
Contributo per avvio attività	Contributo per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali	80% delle spese sostenute (Max €10.000 euro)
Borse di studio	Conseguimento di diploma, laurea triennale, specialistica master e dottorato	Importo variabile in relazione al titolo conseguito
Trattamenti economici speciali	Sostegno agli orfani di iscritti/pensionati e agli inabili	Integrazione a € 1.000,00 mensili del trattamento pensionistico

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Intervento	Forme di tutela	Misura
Sussidio portatori di handicap	Iscritti con figli disabili al 100%	€ 500,00 lordi mensili
Contributo per spese acquisto libri di testo	Copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo delle scuole medie e superiori	Misura percentuale in relazione al numero di figli
Sussidio asili nido	Copertura delle spese sostenute per la retta di asili nido	40% delle spese dell'anno precedente
Contributo prima casa	Contributo per le spese sostenute per acquisto e/o ristrutturazione prima casa	80% delle spese sostenute (Max €10.000 euro)
Intervento per calamità naturali	Situazioni di soccorso e/o disagio economico causato da calamità naturali	Min € 2.500,00 – Max € 12.000,00
Sussidio per protesi terapeutiche	sussidi a copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche (franchigia 500 euro)	pari al 40% delle spese eccedenti la franchigia e comunque per un importo massimo di € 2.000

LA GESTIONE SEPARATA ENPAPI LEGGE ISTITUTIVA

All'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita:

“Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”



CHI E' ISCRITTO

Sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI per i seguenti soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI:

- ✓ i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
 - ✓ i titolari di contratto a progetto ed i collaboratori occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (le due forme contrattuali sono state abrogate dall'art. 52 del D.Lgs. 85/2015 - cd Jobs Act)
 - ✓ i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,
 - ✓ i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI
 - ✓ i prestatori d'opera occasionali (art. 2222 e 2229 c.c.).
- 

CARATTERISTICHE

- ✓ in vigore dal 01/01/2012
- ✓ Iscrizione iniziale a carico del collaboratore
- ✓ Dichiarazione reddito mensile e pagamento a carico del committente
- ✓ Ripartizione onere contributivo (2/3 committente; 1/3 collaboratore)
- ✓ Pagamento aliquota maggiorata dello 0,72% per la tutela assistenziale (solo collaboratori esclusivi)

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è tenuto alla sola presentazione della domanda di iscrizione.

Il collaboratore è comunque tenuto a comunicare al proprio committente:

- ✓ la sua condizione previdenziale (se iscritto presso altra forma previdenziale, pensionato ovvero privo di altra copertura), ed ogni eventuale variazione
- ✓ di essere obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
- ✓ il superamento del massimale di reddito,
- ✓ se è stata presentata domanda di iscrizione,
- ✓ eventuali altri dati con valenza fiscale.

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto alla comunicazione dei dati retributivi relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della contribuzione dovuta così come previsto per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE

La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Collaboratori	Anno	Aliquota
Generalità (maggiorata dello 0,72%)	2012 e 2013	27%
	2014	28%
	2015	30%
	2016	31%
Soggetti: ✓ iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ✓ titolari di pensione	2012	18%
	2013	20%
	2014	22%
	2015	23,50%
	2016	24%

PRESTAZIONI

Gli Iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all'erogazione delle seguenti prestazioni:

- ✓ pensione di vecchiaia
- ✓ assegno ordinario di invalidità
- ✓ pensione di inabilità
- ✓ pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta

ASSISTENZA

Coloro che, non titolari di altra posizione previdenziale o di trattamento pensionistico, versano l'aliquota piena con l'aggiunta dello 0,72%, hanno altresì diritto a:

- ✓ indennità di maternità e paternità
- ✓ indennità per congedo parentale
- ✓ assegno per il nucleo familiare
- ✓ indennità di malattia e di degenza ospedaliera

L' ATTIVITA' ISPETTIVA ENPAPI

NOVEMBRE 2013 – GIUGNO 2014

- Studio della normativa sulla ispezione sul lavoro
- Formazione con Ministero del Lavoro e INPGI-Servizio Ispettivo
- Studio della normativa e regolamentazione della gestione separata ENPAPI
- Predisposizione del manuale delle procedure dell'attività ispettiva , modulistica e codice di comportamento
- Abilitazione alle banche dati
- Definizione della proposta per la regolamentazione del sistema dei riscorsi
- Avvio dell'attività ispettiva "d'ufficio", con riscontro delle segnalazioni

Da Luglio 2014 sono iniziati gli accessi ispettivi presso committenti e strutture.

COMPETENZE (ART. 8 D.LGS. 124/04)

- L'attività di vigilanza dell'ENPAPI è diretta a controllare l'esatto versamento dei contributi in riferimento ad obblighi inderogabili di legge, e vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro
- Lo scopo è quello di intraprendere attività efficaci che scorraggino comportamenti di evasione contributiva e favoriscano il corretto assolvimento delle leggi in materia di previdenza, assistenza sociale e degli obblighi previdenziali di competenza dell'ENPAPI.

FUNZIONI (ART. 6 D.LGS. 124/04)

- Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria (ENPAPI, INPGI, ecc.), nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
- A detto personale nell'esercizio delle funzioni, compete la qualifica di pubblico ufficiale.

POTERI (ART. 6 D.LGS. 124/04)

- Potere di ispezione e di libero accesso ai luoghi di lavoro
- Potere di accertamento
- Potere di interrogare liberamente i datori di lavoro, i dipendenti, e quanti siano comunque ritenuti in grado di fornire informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza, comprese rappresentanza sindacali
- Potere di riqualificazione
- Potere di contestazione
- Potere di sequestro
- Potere di diffida

JOBS ACT – Art. 2 del D.LGS 81/2015

Riconduzione al lavoro subordinato

“Applicazione della disciplina del lavoro subordinato
alle collaborazioni organizzate dal committente “

L'articolo prevede che ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, a far data dall'1° gennaio 2016, si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Faranno eccezione alla predetta disposizione:

- ✓ le collaborazioni per cui sono previste dagli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale discipline specifiche circa il trattamento economico e normativo, giustificate da particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento (esempio attività call center in cui già è vigente una specifica disciplina collettiva);
- ✓ le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- ✓ le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, trattandosi di prestazioni in attività, che per la sua specifica modalità operativa, non può non essere definita una collaborazione genuina;